

---

**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**  
**CASA FAMIGLIA REGINA ELENA - FAMIGLIA AMATO**

Ente di Diritto Pubblico R.D. 18.07.1930 e D. Luogotenenziale 17.02.1916 n. 256

Fusi con Decreto Presidente Regione n. 100 del 31.03.1983 – Corte Conti 31.05.1983 - registro 1 F 212

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 44 del 15.10.1983

Codice Fiscale: 80003630839

Viale Annunziata n. 8 – MESSINA

**www.casafamigliareginaelenafa.it**

tel. 090357123 – email: ipabcasafamiglia@gmail.com PEC: amministrazione@pec.casafamigliareginaelenafa.it

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 23 del Registro  Data 17.04.2020	OGGETTO: Approvazione regolamento per l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di pubblici concorsi approvate da altri Enti/Pubbliche Amministrazioni, finalizzato all'assunzione di personale dipendente comparto non dirigenziale.
---	--

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di aprile in Messina, nei locali dell'I.P.A.B. "Casa Famiglia Regina Elena - Famiglia Amato", il Commissario Straordinario Dott. Cesare Maddalena, nominato con D.A. n. 122/GAB del 26/11/2019 – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario Generale, ha proceduto ad adottare la presente deliberazione:

**IL DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE**

**Vista** la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. "Legge Crispi" contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere Pie, nel territorio della Regione Siciliana;

**Visto** il R.D. n. 99 del 05/02/1891 – Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

**Vista** la L.R. 65/63 – contributi straordinari in favore delle IPAB;

**Visto** il D.P.R. n. 636 del 30/08/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

**Vista** la L.R. 71/82 – contributo alle spese del personale delle IIPPAB;

**Vista** la L.R. n. 22 del 09/05/1986 – riordino dei servizi socio assistenziali;

**Visto** il D.P.R.S. 28/03/1987 – regolamento tipo di attuazione dei servizi socio assistenziali;

**Vista** la L. n. 127 del 17/05/1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di decisione e di controllo;

**Vista** la L.R. n. 19 del 20/06/1997 - criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale;

**Vista** La legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 che detta i principi per l'inserimento delle ex IIPPAB nella rete dei servizi sul territorio favorendo la trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona;

**Visto** il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 di riordino del sistema della Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), a norma dell'art. 10 della legge 08/11/2000 n. 328;

**Visto** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato;

**Considerato** che la legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 ed il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 non trovano applicazione nell'ordinamento regionale siciliano in quanto la Regione Siciliana, a norma dell'art. 14 lettera m) ha potestà legislativa esclusiva in materia di Opere Pie e che a tutt'oggi il legislatore regionale non ha ancora provveduto all'adozione di una norma di riassetto organico in materia di II.PP.A.B. e che pertanto in Sicilia vige, per quanto compatibile, la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. "Legge Crispi";

**Vista** la L.R. n. 19 del 22/12/2005, art. 21, comma 14, pubblicata sulla GURS n. 56 del 23/12/2005 inerente il sistema dei controlli degli atti deliberativi adottati dalle II.PP.AB della Sicilia;

**Vista** la L.R. n. 22 del 16/12/2008 art. 14 - commissari straordinari delle II.PP.AB;

**Vista** la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali;

**Richiamato:**

- l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che stabilisce le modalità di reclutamento del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazione;
- l'art.9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che *"a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, lettera 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto. [...]"*;

**Preso Atto** che l'Istituzione applica ai rapporti di lavoro del personale dipendente il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

**Dato Atto** che l'art. 3 comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, che gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni;

**Considerato** che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 8/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; Sez. III, n. 6507 del2011);

**Rilevato** che le pubbliche amministrazioni nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possono

attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, purché:

- nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;
- la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;
- nei limiti della propria dotazione organica;

**Visto** l'art. 14 comma 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ancorché con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

**Valutato** che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

**Ritenuto** che l'attuazione delle predette disposizioni normative consentono alle Pubbliche Amministrazioni interessate di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che hanno acquisito o acquisiscono l'idoneità per pubblico concorso, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da altri Enti, anziché dalla sola Amministrazione che ha bandito il concorso;

**Dato Atto** che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D.lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)”*;

**Ritenuto** pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione del candidato già idoneo per pubblico concorso e la graduatoria concorsuale da impiegare da parte di questa Istituzione, al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

**Visto** l'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

**Rilevato** che dal 07 luglio 2019, data di entrata in vigore della Legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto

legislativo n. 165 del 2001, quindi per il triennio predetto non sussiste l'obbligo di espletare le mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi;

**Vista** la legge regione Sicilia 6 agosto 2019 n. 14, art. 4, in cui si dispone che a decorrere dall'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008 n. 25, l'amministrazione regionale nonché gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, possono procedere ad assunzioni di nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 75 per cento per l'anno 2019;

**Vista** la legge n. 160/2019, cosiddetta di bilancio 2020, d.l. 124/2019, cosiddetto fiscale, in cui a seguito della abrogazione delle disposizioni dettate dalla legge di bilancio 2019, legge n. 145/2018, anche le graduatorie dei concorsi banditi nel 2019 possono essere utilizzate per scorrimento e non solo limitatamente ai posti che si rendono disponibili per le cessazioni dei vincitori ed alle selezioni per il personale educativo e docente, degli enti locali, ma per tutti i concorsi;

**Visto** l'art. 87 comma 5 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, per fronteggiare il contenimento dell'epidemia sanitaria Covid-19 dispone la sospensione temporanea delle procedure concorsuali salvo che per quelle in cui sia "effettuata esclusivamente su basi curricolari";

**Ritenuto** necessario approvare un regolamento che disciplini l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri Enti attraverso la predeterminazione dei criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare per il soddisfacimento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e/o determinato dell'Ente;

**Visti** il R.D. 18.07.1930 e il D. Luogotenenziale 17.02.1916 n. 256 che dichiarano Ente di diritto pubblico l'Ipab Casa Famiglia Regina Elena-Famiglia Amato;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visti i pareri resi** ai sensi dell'art.1 - comma 1 – lett. i) della L.R. 48/1991, che si allegano alla presente per farne parte integrante;

**Vista** la normativa vigente in materia di IIPPAB;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

**Visto** lo schema di "*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di pubblici concorsi approvate da altri enti, finalizzato all'assunzione di personale dipendente comparto non dirigenziale*", allegato al presente atto;

**TUTTO CIO'** premesso

## **PROPONE**

Al Commissario Straordinario per le motivazioni meglio specificate in premessa, e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, l'adozione dell'atto *de quo* con le seguenti statuizioni:

- 1) Approvare**, il "*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di pubblici concorsi approvate da altri Enti/Pubbliche Amministrazioni, finalizzato all'assunzione di personale dipendente*", che viene allegato alla presente deliberazione;
- 2) Dare atto** che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente.
- 3) Dare atto** che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità legale degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. n. 22/2008 e dal D.Lgs. 33/2013;

4) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

f.to Il Direttore Segretario Generale Dott. Giovanni Rovito \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Vista** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo fa parte integrante ed è trascritto nel documento di seguito riportato;

**Visti** i pareri in calce al provvedimento;

**Vista** la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

**Fatto proprio** il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

## DELIBERA

- 1) **APPROVARE** la proposta di deliberazione che qui di seguito si riporta integralmente, ovvero approvare, il "*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di pubblici concorsi approvate da altri enti/Pubbliche Amministrazioni, finalizzato all'assunzione di personale dipendente non dirigenziale*", che viene allegato alla presente deliberazione.
- 2) **Dare atto** che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente.
- 3) **Dare atto** che la presente delibera, ai fini della pubblicità legale degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicato all'Albo on line dell'Ente ed altresì nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
- 4) **Dichiarare** la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, a norma dell'art. 134 comma 4 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Commissario Straordinario Dott. Cesare Maddalena \_\_\_\_\_

---

Per la regolarità Amministrativa e Tecnica si esprime parere favorevole.

Messina, 17/04/2020

IL DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE f.f.

f.to Dott. Giovanni Rovito

---

## Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Direttore dell'Ente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del IPAB ovvero sul sito web istituzionale.

Messina, li 17/04/2020

IL DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE f.f.

f.to Dott. Giovanni Rovito



Istituzione **P**ubblica di **A**ssistenza e **B**eneficienza  
**CASA FAMIGLIA REGINA ELENA - FAMIGLIA AMATO**  
Ente di Diritto Pubblico R.D. 18.07.1930 e D. Luogotenenziale 17.02.1916 n. 256

**REGOLAMENTO PER  
L'UTILIZZO DI GRADUATORIE  
DI PUBBLICI CONCORSI DEL COMPARTO  
NON DIRIGENZIALE APPROVATE DA ALTRI  
ENTI/PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

*Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 17.04.2020*

### **Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti/Pubbliche Amministrazioni**

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, questa Pubblica Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie in corso di validità di pubblici concorsi sia a tempo indeterminato sia determinato approvate da altri enti/Pubbliche Amministrazioni, conformemente al regime di durata prevista e alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.
2. Le motivazioni alla base di tale scelta consistono nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la assunzione dei dipendenti.

### **Art. 2 - Modalità di utilizzo**

1. L'utilizzo di graduatorie in corso di validità di pubblici concorsi approvate da altri Enti/Pubbliche Amministrazioni può essere disposto con deliberazione del Cda o del Commissario Straordinario. Tale deliberazione, nel rispetto della disponibilità nella dotazione organica e dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per concorsi da bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate.
2. L'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato dello stesso comparto e vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria. Pertanto l'utilizzazione delle graduatorie di altro Ente/Pubblica Amministrazione è possibile esclusivamente per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria giuridica concorsuale. Il profilo professionale previsto deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio.

### **Art. 3 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di altri Enti/Pubbliche Amministrazioni**

1. In caso di richiesta preventiva all'approvazione della graduatoria, l'I.P.A.B. stipula con l'Ente/Pubbliche Amministrazioni o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.
2. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti/Pubbliche Amministrazioni e in corso di validità l'individuazione avviene nel seguente modo:
  - L'I.P.A.B. pubblica per un periodo non inferiore a 15 giorni, nell'Albo Pretorio on line e nella sezione "Bandi di concorso" del sito web istituzionale Amministrazione trasparente un avviso rivolto a soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici/Pubbliche Amministrazioni in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato o determinato, di profilo professionale equivalente a quello che si intende ricoprire;
  - i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all'assunzione presso questa Istituzione presentano, nel termine assegnato nel relativo avviso pubblico e secondo modalità previste dallo stesso, specifica manifestazione di interesse con domanda di partecipazione affinché si utilizzi la graduatoria in corso di validità nella quale risultano collocati e che va indicata nella stessa domanda con gli estremi di pubblicazione all'Albo pretorio del rispettivo Ente;
  - L'I.P.A.B. può fissare nell'avviso di manifestazione di interesse di candidati idonei alla categoria dell'ufficio da ricoprire un ulteriore requisito di ammissibilità dei concorrenti partecipanti, coerente

con il comma 3 dell'art. 4, quale una esperienza minima curriculare e professionale maturata in materia delle attività di gestione in Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, affinché si reclutino con un canone oggettivo candidati che già posseggano una esperienza settoriale.

3. Per l'espletamento della procedura viene nominato un Responsabile unico del procedimento (RUP).
4. Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati l'I.P.A.B. procederà discrezionalmente ad individuare un Ente/Pubblica Amministrazione preferibilmente avente sede nella Regione Sicilia per l'utilizzo della graduatoria da esso detenuta, seguendo il principio dello scorrimento.

#### **Art. 4 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità**

1. In caso di utilizzo di graduatorie in corso di validità già approvate da altri Enti/Pubbliche Amministrazioni, qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, l'I.P.A.B. con deliberazione del Cda o del Commissario straordinario procederà alla stipula contrattuale, previa verifica documentale del RUP dei requisiti dichiarati.
2. Nel caso in cui più soggetti idonei abbiano espresso la disponibilità all'ufficio da ricoprire, si procede alla scelta secondo l'appartenenza alla graduatoria definitiva approvata di più recente formazione, facendo riferimento soltanto all'anno di prima pubblicazione della stessa all'Albo pretorio, in quanto l'Ente intende valorizzare e utilizzare con un canone oggettivo e logico l'aggiornamento professionale e di preparazione del candidato già utilmente piazzato scaturente dalla vicinanza temporale della procedura concorsuale esperita. A parità di formazione annuale della graduatoria si procede con i seguenti criteri di priorità oggettiva da cui discende la conoscenza professionale e normativa dell'autonomia del territorio regionale per cui si è concorso:
  - appartenenza a graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Regione Sicilia ;
  - appartenenza a graduatorie di Enti Locali delle Regioni geograficamente limitrofe alla Sicilia;
  - appartenenza graduatorie di Enti Locali di altre Regioni.
3. Nel caso di soggetti idonei appartenenti alle medesime categorie di graduatorie sopracitate, al fine di valorizzare e utilizzare secondo un canone oggettivo l'esperienza di settore maturata nonché le conoscenze professionali, per ogni mese (o frazione di mese superiore a 16 giorni) di attività maturata presso una IPAB pubblica nella medesima categoria giuridica del posto di concorso o in posizione superiore, ivi inclusa la funzione di rappresentante legale dell'Ente pubblico, sarà attribuito un punteggio di 0,83 per un massimo di punti 30 da sommare al precedente punteggio conseguito in graduatoria esclusivamente per le voci titoli e servizio.
4. A parità di punteggio finale è preferito, ai fini della assunzione, il concorrente di età minore.
5. Per gli adempimenti procedurali di valutazione ai fini della proposta per l'emanazione del provvedimento deliberativo finale, previa verifica documentale, il RUP può essere affiancato da altri due componenti o dipendenti dell'I.P.A.B. o professionisti esterni in materia giuridica, sociale, economica, ingegneristica, nominati dal Cda o dal Commissario straordinario.

#### **Art. 5 - Chiamata degli idonei**

1. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria definita ai sensi dell'art.4.
2. Questa Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente, qualora non ritenuto più confacente alle esigenze organizzative dell'Ente.



**Art. 6 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Le disposizioni di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle vigenti norme regolamentari disciplinanti le procedure per l'accesso all'impiego presso questa Istituzione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto col medesimo.
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Istituzione

**Art. 7 - Rinvio dinamico**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovraordinate.